

procederà nei loro confronti ai sensi dell'art. 18 del citato D.P.R.

n. 1035, dell'art. 26 della Legge 8-8-1977, n. 513 e successive eventuali

modificazioni ed integrazioni, che qui si intendono immediatamente

richiamate.

In caso di separazione giudiziale, di scioglimento di matrimonio

o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel rapporto suben-

terà l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia

stato attribuito dal giudice a quest'ultimo, purché risulti affidatario

dei figli ed abbia i requisiti necessari per la continuazione del rap-

porto previsti dall'art. 2 del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035 e successive

modificazioni ed integrazioni.

In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale,

all'assegnatario subentra nel rapporto l'altro coniuge, se tra i due

si sia così convenuto, purché risulti affidatario dei figli ed abbia i

requisiti necessari per la continuazione del rapporto previsti dallo

art. 2 del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035 e successive modificazioni ed

integrazioni.

ART. 10

L'assegnatario prende atto che l'Istituto autorizzerà, ai sensi

dell'art. 24 del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035, la gestione autonoma dello

stabile, qualora la stessa venga richiesta almeno dal 60% degli as-

segnatari interessati; prende atto, altresì, che la gestione autonoma

sarà disciplinata da apposito regolamento da approvarsi ai sensi

del predetto art. 24.

La gestione autonoma ed il relativo regolamento avranno effi-

que tempo :

a) - l'ammontare di ogni eventuale credito dell'Istituto verso l'As-

segnatario;

b) - l'ammontare dei danni apportati dall'assegnatario per proprie

colpe, sia all'alloggio, sia al fabbricato e sia alle pertinenze.

Dette ritenute si intendono senza pregiudizio dei maggiori ob-

blighi incumbenti all'assegnatario e delle maggiori spese relative

che l'assegnatario è sempre tenuto a rimborsare all'Istituto. Le even-

tuali ritenute dovranno essere reintegrate dall'assegnatario imme-

diatamente ed a semplice richiesta dell'Istituto, sotto comminatoria

di risoluzione della convenzione.

ART. 8

La risoluzione della convenzione si verifica ipso iure, altresì,

quando l'assegnatario :

A) - sia o divenga, egli o persona con lui convivente, titolare del

diritto di proprietà, di usufrutto, uso o abitazione di un allog-

gio adeguato al proprio nucleo familiare nello stesso Comune

di residenza o, comunque, di immobili siti in qualsiasi loca-

lità, che dedotte le spese nella misura del 25%, consentano un

reddito annuo superiore al limite di cui all'art. 2 lett. e) del

D.P.R. 30-12-1972, n. 1035 e successive eventuali modificazioni

e integrazioni;

B) - Sia o divenga assegnatario in proprietà, con patto di futura

vendita o in locazione semplice di un alloggio, sito nello stesso

Comune di residenza o in qualsiasi località, costruito a totale



COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ing. Ermanno ELIA

Manfredi Donato
Giacca S. N. S.

quilitato e nel Regolamento di gestione dei servizi comuni disposti

dallo I.A.C.F. di Brindisi che, forniti in allegato, formano parte inte-

grante ed inscindibile della presente convenzione e che egli dichiara

di conoscere, di accettare e di osservare incondizionatamente.

ART. 4

La presente convenzione, non sottoposta a limitazioni temporali,

diviene inefficace con il venir meno dei requisiti prescritti per il

conseguimento dell'assegnazione, ovvero per il verificarsi di situa-

zioni legittimanti la risoluzione ope legis, ovvero per inadempimento

agli obblighi assunti dalle parti.

La convenzione può, altresì, risolversi per atto di rinunzia che

l'assegnatario è tenuto a manifestare obbligatoriamente con lettera

raccomandata almeno un mese prima della data del rilascio dell'al-

loggio.

ART. 5

Il canone di locazione è stabilito in annue lire *duecento*

duecento e 260 = (L. 289.200)

da pagarsi in rate mensili di lire *ventiquattromila 105*

(L. 94.105), entro e non oltre il giorno 10 di ogni

mese, così determinato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia


e suscettibile, sulla base di esse, a variazioni periodiche.

L'assegnatario accetta di effettuare il versamento del canone a

mezzo di versamento sul c/c postale intestato all'Istituto, ovvero

di uniformarsi, senza eccezione alcuna, al sistema di riscossione che

stabilirà l'Istituto in qualsiasi momento della esecuzione della pre-



Procedi. Provo
Procedi. Provo
MUNICIPIO DI BRINDISI
Ing. Ettore Erika

Il Sig. _____ nella sua

espressa qualità, dà e cede in locazione all'altro costituito Sig. *Rovati*

Rovati l'appartamento N. *M*, piano *3°* scala *A*

facente parte del *299* lotto di alloggio di edilizia residenziale

pubblica nel Comune di *Ferraro* cant.

Via *Quadrada Spavilla*

Detto alloggio si compone di n. _____ stanze utili, vano cu-

cina, n. _____ vani servizi igienici ed è corredato da

per un complessivo n. *3,914* vani convenzionali.

ART. 2

L'alloggio viene consegnato all'assegnatario — che ne dà atto —

in perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte ed a

regola d'arte, con tutti gli infissi, chiavi, vetri, ferramenta ed altri

annessi e connessi, di qualsiasi specie, salvo quanto eventualmente

eccepito in sede di redazione del verbale di consegna.

L'assegnatario dichiara di aver visitato l'alloggio e di averlo

trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto, ne prende la

consegna, ad ogni effetto di Legge, con il ritiro delle chiavi e si ob-

bliga a riconsegnarlo nelle stesse condizioni all'epoca della cessa-

zione del rapporto.

ART. 3

Il Sig. *Rovati, Rosa* dichiara di ac-

certare la locazione sotto l'osservanza del libro 4°, titolo 3°, capo 6°,

sezione 1° e 2° del vigente Codice Civile in quanto non sia diversa-

mente stabilita nella presente convenzione, nel Regolamento di In-

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

(Codice Fiscale 00061820742)

CONVENZIONE

N. _____ di repertorio

L'anno millenovecento _____, addì _____ del

_____ mese di

- 1. GEN. 1987

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di

Brindisi, che in seguito per brevità sarà denominato I.A.C.P. o Istitu-

to, in persona del Presidente legale rappresentante

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(**Dot. Ing. Ermio ELIA**), anche per gli alloggi

facenti parte del patrimonio edilizio degli Enti, i quali, ai sensi

dell'art. 13 D.P.R. 30-12-1972 n. 1036 e successive modificazioni sono

stati soppressi ed i cui beni immobili, ai sensi dell'art. 14 dello stes-

so decreto, sono stati devoluti allo I.A.C.P.;

Il Sig. **Rosa Maria Rosa**

(c.i. RST RSD49 R709 508 w nato il 30-10-49

a **FEDAMO**) al quale è stata effettuata

l'assegnazione in locazione semplice di un alloggio di edilizia resi-

denziale pubblica, che egli dichiara di accettare con il consenso del

proprio coniuge Sig.ra **Anna Maria**

(c.i. PCA FPL47 A 02 D 508 I) nata il 2-1-47

a **FEDAMO**) i quali convengono e stipu-

lano quanto segue :

ART. 1



Si riconoscono e si accetta di ritenere applicabili al presente Contratto le innovazioni normative di cui alla Legge della Regione Puglia 20-12-1984, n. 54.

L'Assegnatario

Il Coniuge dell'Assegnatario

I'ASSEGNETARIO

IL CONIUGE DELL'ASSEGNETARIO



Prodotto *Mona* *Fazio S. L. P. M.*

zioni ed integrazioni e, per quanto compatibile, dal Codice Civile.

Per tutto quanto non previsto, si fa espresso richiamo a tali

disposizioni legislative e normative.

ART. 22

La presente convenzione fruisce dei benefici ed agevolazioni

tributarie previste in materia di edilizia residenziale pubblica.

In particolare essa fruisce dei benefici di cui all'art. 26 del

D.P.R. 30-12-1972, n. 1035, al D.P.R. 30-10-1972, n. 634 e successive

modifiche apportate dal D.P.R. 23-12-1977, n. 953.

ART. 23

L'assegnatario si obbliga a denunciare ogni aggiunta o modifica

del suo nucleo familiare rispetto alla composizione attuale, quale

risulta dalla certificazione allegata alla presente convenzione.

Fatta, letta e confermata la presente convenzione viene firmata

dalle costituite parti.

BRINDISI, li

L'ASSEGNETARIO

Donatè Rosa

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO

(Dot. Ing. Ermanno ELIA)

IL CONSIGLIO DELL'ASSEGNETARIO

Lucia F. ...

Al sensi ed agli effetti di cui all'art. 1341 c.c., si approvano espres-

samente gli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 20, 23.

	contenute comporta la risoluzione del rapporto con le conseguenze
	di cui al precedente art. 16.
	L'assegnatario, inoltre, si impegna ad accettare le eventuali mo-
	difiche che, nel corso del tempo, l'Istituto apporterà al Regolamento.
	ART. 19
	Sono a carico dell'assegnatario le spese e le tasse di stipula
	(eventualmente di registrazione) della presente convenzione.
	ART. 20
	Agli effetti dell'esecuzione della presente convenzione le parti
	eleggono rispettivamente domicilio:
	— l'Istituto nella propria sede;
	— l'assegnatario nell'alloggio assegnatogli.
	Per la notifica degli atti all'assegnatario, le parti convengono
	che essa sia compiuta presso l'alloggio a lui assegnato, anche se
	non occupato.
	Per ogni controversia dipendente o inerente alla presente con-
	venzione, competente è il Foro di Brindisi ai sensi degli artt. 28 e
	29 Codice procedura civile, anche in caso di applicazione della pro-
	cedura speciale di cui all'art. 32 del T.U. approvato con R.D.
	28-4-1938, n. 1165.
	ART. 21
	La presente convenzione è disciplinata, in generale, dalla legi-
	slazione in materia di edilizia residenziale pubblica, ed in partico-
	lare dal D.P.R. 30-12-1972, n. 1035, dalla Legge 8-8-1977, n. 513, dalla
	Legge 5-8-1977, n. 457, nonché dalle eventuali successive modifica-

essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto, sicché, per

patto espresso, la violazione di una soltanto di esse importa la

immediata risoluzione ipso jure della convenzione, con conseguente

stratto, e dà diritto all'Istituto di richiedere il pagamento, oltre che

dei canoni eventualmente scaduti e non pagati, anche di quelli

dovuti sino alla riconsegna dei locali, fatta sempre salva la rivalsa

dei danni ed il rimborso delle spese di ogni genere.

ART. 17

L'assegnatario dichiara espressamente di conoscere, accettare

ed impegnarsi ad osservare incondizionatamente le norme contenute

nel Regolamento di Inquinato che si allega al presente atto di

cui forma parte integrante, sostanziale ed inscindibile - (Alle-

gato) .

La violazione, pertanto, anche di una sola delle clausole in esso

contenute comporta la risoluzione del rapporto con le conseguenze

di cui al precedente articolo 16.

L'assegnatario, inoltre, si impegna ad accettare le eventuali mo-

difiche, che, nel corso del tempo, l'Istituto apporterà al Regolamento.

ART. 18

L'assegnatario dichiara espressamente di conoscere, accettare

ed impegnarsi ad osservare incondizionatamente le norme contenute

nel Regolamento di gestione dei Servizi Comuni che si allega al

presente atto di cui forma parte integrante, sostanziale ed in-

scindibile - (Allegato) .

La violazione, pertanto, anche di una sola delle clausole in esso

c) - dovrà evitare di collocare vasi e cassette da fiori, non conve-

nientemente assicurati ai davanzali. In caso di danni, comun-

que, a persone e cose, ne risponderà personalmente a tutti gli

effetti civili e penali;

d) - dovrà avere cura di usare quelle precauzioni e quegli accorgi-

menti atti a garantire la cordiale convivenza e la tranquillità

reciproca, impedendo, altresì, nel caso abbia bambini, che

questi arrecino danni agli immobili e molestie ai vicini, ri-

spondendone personalmente a norma dell'art. 2048 c.c.;

e) - non potrà usare le terrazze che solo e unicamente per sciori-

nare, a seconda del turno che sarà stabilito, ogni altro uso

intendendosi vietato. Egli è responsabile dei danni di acqua,

arrecati all'immobile ed agli altri assegnatari, provocati da

ostruzioni all'imboccatura dei pluviali di scarico;

f) - non potrà apporre targhe ed insegne in genere senza il pre-

ventivo benestare dell'Istituto. Sono soltanto consentite le

targhe d'uso per gli indirizzi sui singoli portoncini di ingresso;

g) - dovrà osservare scrupolosamente i regolamenti municipali

riguardanti la pulizia e l'igiene, nonché le ordinanze emanate

in proposito dalle competenti Autorità con il conseguente ac-

collo delle eventuali spese derivanti dall'osservanza dei suddetti

provvedimenti. In caso contrario provvederà l'Istituto a propria

cura ed a spese dell'assegnatario.

ART. 16

Tutte le clausole della presente convenzione hanno carattere

dall'assegnatario, previa autorizzazione dell'Istituto, non potrà mai

compensare i deterioramenti, anche se questi si siano verificati

senza colpa dell'assegnatario stesso.

In caso che dai miglioramenti, addizioni o modifiche apportate

all'alloggio, accessori e pertinenze comprese, anche se autorizzate

dall'Istituto, derivassero danni sia all'alloggio stesso, sia ad altri

alloggi, sia allo stabile, sia a terzi, di essi risponderà direttamente

l'assegnatario. In caso di inottemperanza vale quanto disposto dal

precedente art. 11, 4° comma.

ART. 14

Sono a carico dell'assegnatario tutte le riparazioni di piccole

manutenzioni ai sensi degli artt. 1576 e 1609 c.c., nonché tutte le

altre previste nel Regolamento di Inquilinato e nel Regolamento di

Gestione dei Servizi comuni.

In caso di inottemperanza l'Istituto, previa visita anche a mezzo

di persona all'uopo delegata e previa diffida all'assegnatario stesso,

farà eseguire i lavori a propria cura ed a spese dell'assegnatario.

ART. 15

L'assegnatario oltre quanto previsto più dettagliatamente nel

Regolamento di Inquilinato :

a) - dovrà usare la più scrupolosa cura non solo nell'uso dell'ap-

partamento, accessori e pertinenze comprese, ma anche dei

locali o spazi di uso comune;

b) - non potrà tenere depositi di materie infiammabili in quantità

superiore a quella occorrente per usi domestici;

occorrendo all'Istituto di visitare l'alloggio, tramite propri incar-

cari o terzi che si presentino, con regolare autorizzazione dello Istit-

tuto stesso, e di fare fabbricare o di fare effettuare riparazioni o

miglioramenti tanto nell'alloggio, accessori e pertinenze comprese,

quanto all'intero immobile, l'assegnatario non potrà impedirlo, né

pretendere alcun indennizzo o compenso, né elevare qualsivoglia

pretesa, anche nel caso in cui tali opere importino la privazione del

godimento di parte o di tutto l'alloggio.

Ove, in assenza dell'assegnatario, si rendano necessarie ripara-

zioni che non possono essere in alcun modo differite, senza compro-

mettere la sicurezza dell'immobile e l'incolumità di terzi, l'Istituto è

autorizzato a fare aprire i locali affittati ed a provvedere alle opere

necessarie, il cui onere sarà sostenuto dall'assegnatario qualora le

opere siano comprese tra quelle poste a suo carico.

ART. 13

L'assegnatario non potrà apportare miglioramento o addizioni o

modifiche di qualsiasi natura ed entità all'alloggio, accessori e

pertinenze comprese, ed ai suoi impianti senza il consenso scritto

dell'Istituto. Tale consenso, peraltro, ove venisse accordato, non

comporterà alcun diritto ad indennità di sorta e gli eventuali mi-

glioramenti o addizioni o modifiche verranno ritenuti dall'Ente, gra-

tuitamente al termine del rapporto.

E' fatto salvo all'Istituto il diritto di chiedere la restituzione

dell'alloggio in pristino a spese dell'assegnatario.

Il valore dei miglioramenti, addizioni o modifiche apportate

cacia vincolante per tutti gli assegnatari.

L'assegnatario prende atto ed accetta, inoltre, che i servizi rela-

tivi ad autoclave, riscaldamento, ascensore, ed, in genere, ad im-

pianti e spazi comuni, saranno gestiti direttamente, secondo quanto

disposto dal Regolamento di Inquilinato e dal Regolamento di ge-

stione dei Servizi Comuni, che, allegati al presente contratto, ne

formano parte integrante ed inscindibile.

ART. 11

Si conviene espressamente che l'Istituto resta esonerato da ogni

responsabilità per i danni diretti o indiretti, che potessero prove-

nire alle persone e allo stabile, da fatti, omissioni o colpe di altri as-

segnatari o di terzi in genere.

L'Istituto, inoltre, resta espressamente esonerato da ogni respon-

sabilità per eventuali danni prevedibili ed imprevedibili a persone

ed a cose, causati da difetti sia nella costruzione degli immobili sia

sulla fornitura degli impianti ed apparecchiature installate, dei quali

non siano responsabili le Ditte costruttrici e fornitrici ai sensi di

legge.

L'assegnatario risponde di tutti i deterioramenti o danni pro-

doti per colpa sua, dei suoi familiari, conviventi o dipendenti sia

all'alloggio sia allo stabile che alle sue pertinenze.

In caso di inottemperanza, provvederà l'Istituto a propria cura

ed a spese dell'assegnatario.

ART. 12

In deroga alle limitazioni previste dagli artt. 1583 e 1584 c.c.,